

# CAMERA DEI DEPUTATI

## I Commissione

Seduta di mercoledì 14 luglio 2010

**Interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-01027 dell'On. Salvatore Misiti sulla rieleggibilità dei revisori dei conti.**

**Interviene il Sottosegretario di Stato Sen. Michelino Davico**

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo.

Signor Presidente, onorevoli Deputati, la consolidata interpretazione della specifica disposizione di cui all'articolo 235 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è proprio nel senso della non rieleggibilità del revisore dei conti, nello stesso ente, per più di una volta, anche a prescindere da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica.

In altre parole, l'intento del legislatore è stato proprio quello di limitare ad una sola volta la rielezione dei componenti l'organo di revisione dell'ente locale.

Tale interpretazione si desume innanzitutto dal fatto che il testo della norma attuale è diverso rispetto ad una formulazione proposta in un primo tempo durante i lavori preparatori, che prevedeva che i revisori fossero «consecutivamente rieleggibili per una sola volta».

Nella formulazione definitiva (corrispondente a quella attuale) l'avverbio fu eliminato a seguito di specifico parere espresso in tal senso del Consiglio di Stato (8 giugno 2000), che evidenziò che lo spirito e la ratio della norma in questione è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità *ad libitum* dei revisore.

Secondo l'Alto Consesso, proprio l'autonomia decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento di quelli interni.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è attestata su tale posizione: da ultimo il Tribunale amministrativo regionale della Campania, con la sentenza del 12 giugno 2007, ha ritenuto che la norma - per ciò che riguarda il divieto di rieleggibilità per più di una volta - data la sua estrema chiarezza non consente interpretazioni sistematiche di segno diverso. L'intenzione del legislatore di non consentire protrazioni dell'incarico oltre i limiti di legge sarebbe ulteriormente comprovata dall'ulteriore disposizione - del secondo periodo del medesimo primo comma dell'articolo 235 - in base alla quale «ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio».

L'orientamento giurisprudenziale dianzi richiamato costituisce quello di gran lunga prevalente in seno alla giurisprudenza amministrativa e riflette la posizione del Ministero dell'Interno, anche a fronte di alcune pronunzie di segno contrario, peraltro rese in fase di giudizio cautelare.

Evidenzio, infine, che la prevista limitazione ha anche lo scopo di favorire un ricambio delle professionalità e di evitare la cristallizzazione degli incarichi nell'ufficio dei revisori, che potrebbe

determinare il potenziale affievolimento della qualità dell'apporto professionale nello svolgimento del ruolo presso l'ente locale.

Aurelio Salvatore MISITI (Misto-MpA-Sud) replicando ringrazia il rappresentante del Governo e si dichiara soddisfatto per la risposta fornita, concordando con l'interpretazione della legge data dal sottosegretario. Osserva però che in molti casi tale interpretazione non viene accettata e che la norma in questione non risulta quindi del tutto chiara.